FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
A G R I G E N T O

Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it
PEC: delegazione.agrigento@lndsicilia.legalmail.it

COMUNICATO UFFICIALE N°74

del 03/04/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICAZIONI

RISULTATI

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
PONTE DI FERRO	- RAFFADALI 22	-	D

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

G2 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

GIRONE A 8/R 01-04-23 PONTE DI FERRO RAFFADALI 22 D

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	GARA DA RECUPERARE
M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
P	POSTICIPI
R	RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Cav. Salvatore Fucà, assistito dall'Avv. Roberto Gambina, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG C11

GARE DEL 1/ 4/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/ 4/2023 PONTE DI FERRO - RAFFADALI 22
Con ricorso ritualmente proposto, la società ASD Raffadali chiede che questo Giudice disponga che la gara a margine, non disputata perché l'arbitro non ha ammesso a giuocare alcuni calciatori sprovvisti di documento di identità valido, venga invece fatta disputare e dunque recuperata.

Spiega la ricorrente che il proprio dirigente " ha presentato al direttore di gara designato la lista di presentazione con l'indicazione dei giocatori che avrebbero preso parte alla gara con allegate le tessere provvisorie per la loro identificazione, Senonché, poco prima che la gara iniziasse, l'arbitro chiamava il dirigente accompagnatore comunicando che le tessere allegate alla distinta non erano valide ai fini dell'identificazione dei calciatori in quanto riportavano la scadenza del 17 febbraio 2023. L'arbitro comunicava pertanto che la gara non poteva essere disputata in quanto tale condizione rendeva impossibile l'identificazione dei giovani calciatori. Il dirigente accompagnatore della ricorrente insisteva prospettando la validità delle tessere provvisorie all'indicato fine e, comunque, rilevando che l'accertamento sull'identità e sui dati anagrafici dei giovani atleti, che non erano in possesso del documento di identità, poteva essere effettuata anche mediante autocertificazione, sia dallo stesso tesserato sia dai genitori dei ragazzi minori, presenti al seguito della squadra. Ciò nonostante l'arbitro non consentiva l'inizio della gara".

Secondo la ricorrente "la decisione assunta dal direttore di gara non risulta condivisibile e non può che portare alla ripetizione - rectius disputa - della partita", richiamando l'art. 61 delle NOIF che, a suo dire, recita: "Prima del suo inizio, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro un elenco, in quadruplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori partecipanti alla gara, con l'indicazione, a fianco di ognuno, della data di nascita, del numero di matricola e degli estremi del documento di riconoscimento. Nel caso il documento di riconoscimento sia rappresentato dalla tessera federale dell'interessato, andrà riportato il numero di tessera. Nel caso la tessera sia scaduta, così pure nel caso degli altri documenti di riconoscimento non in corso di validità, i documenti dovranno comunque essere accettati dal direttore di gara ai fini dell'identificazione ma in detti casi, lo stesso dovrà farne cenno sul referto di gara".

La ricorrente allega anche un vademecum della Delegazione Figc di Latina in cui viene riportato lo stesso articolo e cita alcune sentenze della Caf a sostegno della propria tesi, nonché una sentenza del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Campobasso con la quale viene rigettato il ricorso di una società fondato sul fatto che i calciatori avversari avevano giocato con le fotocopie dei documenti di identità.

La società Ponte di Ferro non ha prodotto alcuna controdeduzione.

Dalla lettura del referto di gara si rileva che "nel momento dell'identificazione dei tesserati della società Raffadali 22 noto che tutte le tessere di riconoscimento sono scadute. Informata la suddetta società della questione, comunico che avranno a disposizione la durata di un tempo per procurarseli. Una volta terminato il tempo di attesa la, società continuava a non disporre della documentazione necessaria.

Pertanto la gara non viene disputata".

Si osserva che: La questione della identificazione dei calciatori è regolamentata anzitutto dal regolamento del giuoco. Nella parte relativa alle decisioni ufficiali della FIGC della Regola 3 si legge che "l'arbitro, prima di

ammettere nel recinto di giuoco i calciatori e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli iscritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria conoscenza personale; b)mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra autorità all'uopo legittimata o da un notaio; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra autorità all'uopo legittimata o da un notaio; mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive), eventualmente rilasciate anche in modo telematico dalle Leghe, dal SGS, dalla DCF e dai Comitati".

Tali prescrizioni vengono integralmente ribadite nell'art. 71 delle Norme Organizzative Interne di Funzionamento della Figc, mentre il richiamato art. 61, sempre delle Noif, nella realtà non fa alcun riferimento alla eventualità che possano essere prodotti documenti scaduti.

Per quanto attiene le sentenze della Caf, esse riguardano effettivamente gare disputate nelle quali l'arbitro ha ammesso in campo calciatori con il documento di identità scaduto, e la Commissione d'appello federale all'epoca affermò in effetti che "per orientamento costante di questa Commissione, le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara", ma la stessa definizione data dalla Caf di "irregolarità", sia pure formale, porta facilmente alla conclusione che l'arbitro di quelle gare commise un errore (appunto una irregolarità) nell'ammettere i documenti scaduti, anche se ininfluente ai fini della gara.

Circa la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Campobasso, l'arbitro della gara da quest'ultimo trattata ammise i calciatori in campo con fotocopie ma di documenti validi. Anche in quel caso la irregolarità consistente nel fatto che tali fotocopie non erano autenticate venne sanata dalla disputa della gara, ancorché derivante da un errore arbitrale.

Va anche aggiunto che la società reclamante non è in possesso delle tessere federali valide per propria negligenza. La delegazione provinciale, infatti, con ben tre email del 28 novembre 2022, del 5 gennaio 2023 e del 16 febbraio 2023, inviate sia all'indirizzo ufficiale che a quello del presidente rappresentante legale, è stata invitata a ritirare le tessere definitive, ma non ha mai provveduto.

Alla luce di quanto esposto, lo scrivente ritiene che debbano valere le prescrizioni dell'art. 71 delle Noif e che esse siano tassative, per cui la decisione dell'arbitro, appare conforme a quanto prescritto dalle norme federali. Il ricorso dunque è da ritenere non accoglibile.

Per tali motivi, visto l'art. 71 delle Noif, il C.U. numero 104/A del 18 gennaio 2023 del Presidente Nazionale della FIGC in ordine all'abbreviazione dei termini per i procedimenti innanzi agli organi di Giustizia Sportiva SI DELIBERA Respingere il ricorso della società ASD Raffadali 22 e per l'effetto infliggere alla medesima società la sanzione della perdita della gara per 0-3, infliggere alla stessa società l'ammenda di euro 25,00 (prima rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica; addebitare la tassa di reclamo peraltro non versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

RAFFADALI 22

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
RAFFADALI 22 1

AMMENDA
Euro 25,00 RAFFADALI 22

Il Giudice Sportivo Territoriale
Salvatore Fucà

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Roberto Gambina

Il Segretario ***Prof. Tonino Burgio***	***Il Delegato Provinciale*** ***Prof. Angelo Caramanno***

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 03/04/2023